



COMUNE DI FERRANDINA

(Provincia di Matera)

ORDINANZA DEL SINDACO NUMERO 35 DEL 30/05/2024

OGGETTO: ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INCENDI IN AREE LIMITROFE ALLA SEDE FERROVIARIA LINEA POTENZA – METAPONTO

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;

VISTA la nota del Responsabile di RFI – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bari – Unità Territoriale Foggia prot. n. 621 del 24/04/2024, acquisita al prot. Comunale n. 6946 in data 26/04/2024, con la quale si richiede che vengano messe in atto tutte le possibili iniziative utili a limitare fino ad annullare il verificarsi d'incendi lungo linea ferroviaria in oggetto, nonché l'adozione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente con l'imposizione di obbligo, durante tutto il periodo di "grave pericolosità", a carico dei possessori di terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti, di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario;

VISTA la comunicazione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Matera prot. n. 25912 del 30/04/2024, acquisita al prot. Comunale n. 7163 in pari data, con la quale, richiamando la nota suddetta e i contenuti della circolare prefettizia n. 25658, emanata in data 29/04/2024 in vista della campagna AIB – stagione 2024, si raccomanda di porre in essere, con la massima tempestività consentita, le necessarie misure per la mitigazione del rischio di innesco di incendi, nelle zone di rispettiva competenza, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone;

VISTA la nota della Regione Basilicata – Ufficio Protezione Civile prot. n. 111888 del 14/05/2024, acquisita al prot. Comunale n. 7962 in pari data, e il documento n. 105990 del 06/05/2024 contenente le raccomandazioni del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare avente ad oggetto “Attività antincendio boschivo (AIB) per la stagione estiva 2024. Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti.”;

VISTO il Piano Antincendio Regionale (P.A.R.) 2024-2026 approvato con DGR n. 369 del 15/05/2024 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR) n. 24 del 20/05/2024, recante altresì lo Schema di Accordo Quadro con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

VISTO il D.Lgs. n. 1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all'art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTO il D.Lgs n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

VISTI gli articoli 52, 55 e 56 del D.P.R. dell'11.07.1980 n. 753, di seguito riportati:

Art. 52 - DPR 753/80

Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

(...) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 55 - DPR 753/80

I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 56 - DPR 753/80

Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.

Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

CONSIDERATO che l'inosservanza del DPR 753 dell'11.07.1980 sopra richiamato, può provocare grave pericolo per l'incolumità pubblica e per i viaggiatori, oltre che grave interferenza sulla regolarità della circolazione ferroviaria con relativa interruzione del pubblico servizio qualora la vegetazione secca e/o altro materiale dovesse invadere la sede ferroviaria o anche solo per fenomeni di incendio che si dovessero verificare in prossimità della stessa;

RITENUTO pertanto di procedere con urgenza all'emissione di apposita Ordinanza, affinché tutti i proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo, di terreni, coltivati o tenuti a pascolo e incolti, ricadenti nelle aree limitrofe alla ferrovia transitante all'interno del territorio comunale di Ferrandina, provvedano urgentemente al taglio della vegetazione secca e all'asportazione del materiale che possa interferire con la sede ferroviaria creando pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione del pubblico servizio, nel rispetto della norma sopra richiamata;

RAVVISATA pertanto, l'urgenza di provvedere in merito;

CONSTATATA la gravosità nel procedere a singole notifiche del presente atto, sia per il rilevante numero di destinatari, sia per la difficoltà di identificarli celermente in modo corretto, per cui si procede ai sensi dell'art.8, comma 3, della Legge 241 del 07.08.1990;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a coloro potenzialmente individuabili ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge n. 241/1990 e ss. mm. ed attese le particolari esigenze di celerità del procedimento dettate dall'urgente esigenza di salvaguardia della salubrità e dell'incolumità pubblica;

RITENUTE sussistenti le motivazioni per l'adozione, ai sensi dell'art. 54 commi 4 e 4bis del D.Lgs. 267/2000, di un provvedimento contingibile e urgente, a tutela della pubblica incolumità e dell'integrità fisica della popolazione, finalizzato a garantire che lo svolgimento del pubblico servizio ferroviario, sul tratto ricadente all'interno del territorio comunale, avvenga in condizioni di sicurezza;

RICHIAMATI i poteri conferiti al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 5 dell'art. 50 del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii., che disciplina l'adozione da parte del primo cittadino, quale rappresentante della comunità locale, di ordinanze contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio;

ORDINA

A tutti i proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo, di aree confinanti con la sede ferroviaria ricadenti nel territorio del Comune di Ferrandina, ciascuno per la particella catastale di propria competenza:

1. di provvedere immediatamente ad eliminare i fattori di rischio, nonché al ripristino delle condizioni ottimali di igiene e di sicurezza come indicato negli artt. 52, 55 e 56 del DPR 753 dell'11/07/1980 riportati in narrativa, a partire dalla data di adozione della presente Ordinanza;
2. di smaltire i rifiuti vegetali e non, presso un sito autorizzato mediante apposita ditta in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente legge in materia per la raccolta e trasporto dei rifiuti;
3. di mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature dalla sede ferroviaria nel rispetto del D.P.R. 753/80, artt. 52, 55 e 56;

AVVERTE

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

DISPONE, ALTRESÌ

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito internet istituzionale del Comune.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Matera - protocollo.prefmt@pec.intemo.it ;
- Questura di Matera- urp.quest.mt@pecps.poliziadistato.it ;
- Comando Polizia Locale - polizialocaleferrandina@pec.it ;
- Stazione Carabinieri di Ferrandina - tmt21465@pec.carabinieri.it ;
- Corpo Carabinieri forestali di Salandra - frnt42667@pec.carabinieri.it ;
- Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato - cp.matera@pec.corpoforestale.it ;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Matera - com.matera@certvigilifuoco.it ;
- Regione Basilicata - Ufficio Protezione Civile - ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it ;
- Regione Basilicata Dip. Ambiente Territorio Politiche Sostenibilità - ambiente.infrastrutture@certregione.basilicata.it ;
- RFI (Rete Ferroviaria Italiana) - rfi-dpr-dtp.ba.utfoggia@pec.rfi.it ;
- ANAS - Compartimento di Potenza - anas.basilicata@postacert.stradeanas.it ;
- Provincia di Matera Servizio Viabilità - Matera - provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it ;
- ALSIA - Matera - alsia@postecert.it ;
- Consorzio di Bonifica della Basilicata - consorzio@pec.bonificabasilicata.it ;
- Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - consorzio.bradano@cert.ruparbasilicata.it ;
- Agenzia del Demanio Direzione Regionale Puglia e Basilicata - dre.pugliabasilicata@pec.agenziademanio.it .

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Dalla residenza comunale.

Ferrandina (MT), 30.05.2024

Il Tecnico Istruttore
Ing. Giuseppina Gabriella SCANDIFFIO

Il Sindaco
Avv. Carmine Prospero LISANTI